

Proposta N. 14

Del 09.03.2017



Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

N°36 del Reg. Data 10.04.2017	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 2361/2016 DEL T.A.R. – SICILIA 2° SEZIONE A FAVORE DELLA DITTA COTTONE DANIELE.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____	NOTE	

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.					Pres. Ass.		
1	FERRO VITTORIO	SI	-	13	FERRARA ANNA LISA	SI	-
2	SCIBILIA NOEMI	SI	-	14	PUMA ROSA ALBA	SI	-
3	CALAMIA MARIA PIERA	SI	-	15	CRACCHIOLO FILIPPO	SI	-
4	MELODIA GIOVANNA	SI	-	16	SUCAMELI GIACOMO	SI	-
5	BARONE LAURA	SI	-	17	DARA FRANCESCO	SI	-
6	VIOLA FRANCESCO	SI	-	18	ALLEGRO ANNA MARIA	SI	-
7	LOMBARDO VITO	SI	-	19	NORFO VINCENZA	SI	-
8	ASTA ANTONINO	SI	-	20	MESSANA SAVERIO	SI	-
9	CUSUMANO FRANCESCO	SI	-	21	CALANDRINO GIOVANNI	SI	-
10	SALATO FILIPPO	SI	-	22	CAMARDA CATERINA	SI	-
11	CUSCINA' ALESSANDRA	SI	-	23	RUISI MAURO	SI	-
12	MANCUSO BALDASSARE	SI	-	24	PITO' GIACINTO	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 24

TOTALE ASSENTI N. 0

Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Vito Antonio Bonanno

Consiglieri scrutatori

- 1) Ferrara Annalisa
- 2) Scibilia Noemi
- 3) Viola Francesco

La seduta è pubblica
In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 24

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 3 dell'o.d.g. relativo a " RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 2361/2016 DEL T.A.R. – SICILIA 2° SEZIONE A FAVORE DELLA DITTA COTTONE DANIELE. " e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 241/90 e s.m.i., sottopone al consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013;

Premesso che con sentenza n. 2361 pubblicata in data 13.10.2016 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-sede di Palermo, accogliendo il ricorso della ditta Cottone Daniele ha annullato il provvedimento prot. 28026 del 31.5.2016 ed il successivo prot. 36826 del 26.7.2016 con i quali il responsabile pro-tempore dell'ufficio urbanistica ha "sospeso" il procedimento di rilascio della concessione edilizia presentata dal ricorrente "in attesa degli atti di indirizzo interpretativo richiesti agli organi competenti" in relazione a "insanabili incongruenze emerse nel combinato disposto tra NTA e delle PP.EE e tavole 4-5-6 dello stesso Piano a seguito della sentenza del TAR Sicilia n. 2888 del 18.11.2014" che avrebbe "di fatto introdotto elementi urbanistici nuovi, rispetto alla interpretazione consolidata che l'Ufficio negli anni aveva dato al Piano Particolareggiato"; il giudice amministrativo ha, altresì, condannato il Comune soccombente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori come per legge;

Dato atto che la sentenza, non gravata, è stata notificata in forma esecutiva a cura di parte ricorrente il 22 febbraio 2017;

Considerato che l'esecuzione della sentenza è subordinata al previo riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del Tuel, trattandosi di debito che rientra nella fattispecie di cui al comma 1 lett. a) della citata norma;

Ritenuto che, secondo i principi espressi dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite per il Controllo della Regione Siciliana nella deliberazione n. 2/2011, e confermati dal più recente orientamento della sezione di controllo (cfr. pareri 55/2014, 184/2014, 177/2015) e del giudice amministrativo (cfr. TAR Sicilia, Palermo 15.11.2011, n.2127) il

riconoscimento del debito fuori bilancio non è conseguenza di alcun automatismo ma presuppone una valutazione da parte dell'organo consiliare che "accerta in modo rigoroso l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma per il riconoscimento" ed "accerta le cause che hanno originato l'obbligazione di pagamento, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità", individuando le risorse per far fronte al pagamento;

Evidenziato che la Corte ha ribadito che "anche con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel), i nuovi principi contabili pongono particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell'organo consiliare";

Rilevato, ancora, che secondo l'orientamento della Corte "le sottese esigenze di celerità, che trovano ragione nell'esigenza di impedire la maturazione di oneri ulteriori devono essere soddisfatte attraverso la celere convocazione dell'organo consiliare, senza alcuna possibilità di provvedimenti interinali ed urgenti da parte di altri organi";

Richiamata la nota prot. 25881 del 25.11.2016 con la quale è stato formalizzato il procedimento, l'assetto delle competenze e termini endoprocedimentali da rispettare al fine di addivenire al riconoscimento del debito in sede consiliare entro un termine che consenta agli uffici competenti di poter effettuare il pagamento entro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 e s.m.i. decorrente dalla notifica del titolo esecutivo, evitando in tal modo l'aggravarsi di spese per gli oneri della procedura esecutiva ed interessi;

Dato atto che, a seguito nel mutato orientamento della sezione regionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana (cfr. deliberazione n. 18/2016/PAR, n. 131/2016/GEST), al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio può procedersi anche durante l'esercizio provvisorio, attualmente autorizzato ope legis dall'art. 5, comma 11 del d.l. 244/2016, convertito dalla legge n. 19 del 27.2.2017;

Considerato che il sottoscritto responsabile del procedimento, incaricato dal dirigente, ha effettuato l'istruttoria da cui emerge quanto segue:

- a) quanto all'importo complessivo da pagare, esso è stato determinato in € 1.459,12 con il supporto dell'avvocatura comunale;
- b) quanto alle cause che hanno determinato il debito, dalla lettura della sentenza si evince che "l'arresto procedimentale determinatosi per effetto dell'atipica misura soprassessoria opposta dal Comune resistente" alla domanda di concessione edilizia presentata dalla ditta ricorrente, è illegittimo in quanto il Comune "in tal modo, ha attuato un differimento, a tempo indeterminato, dell'esame dell'istanza del privato, subordinandola all'emanazione futura di atti di indirizzo di natura interpretativa dei vigenti strumenti di programmazione urbanistica", con ciò violando sia l'art. 2 della legge n. 241 del 1990 che impone all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento con atto espresso e motivato sia l'art. 20 del Dpr n. 380/2001 che fissa i termini per la definizione delle domande di permesso di costruire;
- c) quanto ad eventuali responsabilità, pur in presenza di una palese violazione di elementari principi che presiedono all'istruttoria del procedimento amministrativo, che impongono la conclusione con atto espresso di tutti i procedimenti nei termini di legge, non si ritiene di individuare –salve le valutazioni del PM presso il giudice contabile- elementi di colpa grave in capo al responsabile pro-tempore dell'urbanistica in ragione della obiettiva incertezza interpretativa determinatasi a

seguito della pubblicazione della sentenza del TAR Palermo n. 2888/2014 che, evidenziando insanabili incongruenze tra le NTA ed alcune tavole delle prescrizioni esecutive delle aree a sud del centro urbano, ha introdotto –come confermato dall’avvocatura civica con parere reso in data 11.3.2016 su richiesta proprio del responsabile dell’urbanistica pro-tempore e da quest’ultimo rappresentato all’amministrazione con relazione prot. 11001 del 20.5.2016- un nuovo assetto interpretativo delle medesime prescrizioni esecutive, rispetto al consolidato orientamento applicativo seguito dall’ufficio;

- d) quanto alle misure correttive adottate, su specifica indicazione del segretario generale l’Ufficio ha tempestivamente annullato d’ufficio gli ulteriori provvedimenti soprassessori già emanati afferenti il medesimo contesto urbanistico (alcuni dei quali già impugnati innanzi al TAR), rimuovendo la causa dell’arresto procedimentale e concludendo nel merito i procedimenti avviati ad istanza di parte per il rilascio di titoli abilitativi; i provvedimenti di annullamento prodotti nei giudizi pendenti hanno condotto a pronunce di improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite (cfr. TAR Palermo, sentenze n. 2817/2016 e 2857/2016);

Ritenuto che sussistono i presupposti per riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio;

Rilevato che in sede di riconoscimento del debito fuori bilancio l’organo consiliare deve individuare le risorse per far fronte alla spesa derivante dal titolo esecutivo;

Dato atto che il bilancio di previsione 2017/2019 non è stato ancora approvato, e che l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, si svolge sulla base degli stanziamenti della seconda annualità del bilancio finanziario 2016/2018;

Ritenuto che alla spesa complessiva di € 1,459,12 può farsi fronte con risorse da imputare alla missione 08, programma 01, titolo 1 macroaggregato 103 del bilancio 2016/2018, esercizio 2017, gestito ai sensi dell’art.163, comma 3 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., nel rispetto dei limiti di cui al comma 5 della stessa norma, attribuendo alla transazione elementare che sarà generata con l’impegno contabile la seguente codifica del piano dei conti integrato –sezione finanziaria 1.03,02.99.002, che costituisce anche codifica SIOPE+ di cui al decreto del MEF 9.6.2016;

Considerato che la presente proposta costituisce anche comunicazione ai fini del controllo periodico sugli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 23, comma 2 del nuovo regolamento sul sistema dei controlli interni;

Considerato che sulla presente proposta debbono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei dirigenti ai sensi dell’art. 53 della L. 142/1990 come recepito con la l.r. 48/1991 e succ. mod. ,e degli artt. 4 e 5 del regolamento sul sistema dei controlli interni, nonché il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239 del Tuel;

PROPONE

1.di approvare la superiore proposta di deliberazione, riconoscendo la legittimità del debito fuori bilancio dell’importo complessivo di € 1.459,12 derivante dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, n. 2361/2016, a favore della ditta Cottone Daniele;

2. **di far fronte** al pagamento della somma di € 1.459,12 utilizzando le risorse del bilancio gestionale 2017, esercizio provvisorio, di cui alla codifica 08.01.1.103, attribuendo alla transazione elementare che sarà generata con l'impegno contabile la seguente codifica del piano dei conti integrato –sezione finanziaria 1.03.02.99.002, che costituisce anche codifica SIOPE+ di cui al decreto del MEF 9.6.2016;

3.**di trasmettere**, a cura della segreteria comunale, la presente decisione e gli atti contenuti nel fascicolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 27.12.2002, n.289 alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all'organo di controllo interno, per l'attivazione dei poteri di competenza.

L'ISTRUTTORE PROPONENTE
F.to Giuseppe Regina

Allegati

1) copia sentenza del TAR Palermo n. 2361/2016

Alle ore 20,50 escono dall'aula i Cons.ri: Sucameli, Asta, Salato e Allegro	P. n. 20
Alle ore 21,00 entra in aula il Cons.re Salato	Presenti n. 21
Alle ore 21,10 entra in aula il Cons.re Allegro	Presenti n. 22
Alle ore 21,20 esce dall'aula il Cons.re Messina	Presenti n. 21

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 2361/2016 DEL T.A.R. – SICILIA 2° SEZIONE A FAVORE DELLA DITTA COTTONE DANIELE.

Visti i pareri resi ai sensi di legge

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il parere reso dalla II^ Commissione Consiliare con verbale n.34 del 03.04.2017;

Visto il verbale n. 14 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 14.03.2017;

Con 19 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n. 21

Assenti n. 3 (Sucameli, Asta e Messina)

Astenuti n. 2 (Norfo e Calandrino) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta di deliberazione, riconoscendo la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 1.459,12 derivante dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, n. 2361/2016, a favore della ditta Cottone Daniele;

2. **di far fronte** al pagamento della somma di € 1.459,12 utilizzando le risorse del bilancio gestionale 2017, esercizio provvisorio, di cui alla codifica 08.01.1.103, attribuendo alla transazione elementare che sarà generata con l'impegno contabile la seguente codifica del piano dei conti integrato –sezione finanziaria 1.03.02.99.002, che costituisce anche codifica SIOPE+ di cui al decreto del MEF 9.6.2016;

3.di trasmettere, a cura della segreteria comunale, la presente decisione e gli atti contenuti nel fascicolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 27.12.2002, n.289 alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all'organo di controllo interno, per l'attivazione dei poteri di competenza.

Nella discussione generali sono intervenuti i seguenti Consiglieri e funzionari Comunali: Ferrara, Segretario Generale, Messina, Pitò e Ferro i cui interventi saranno riportati nel processo verbale di seduta

Si passa all'ordine del giorno

Letto approvato e sottoscritto _____

IL PRESIDENTE
F.to Baldassare Mancuso

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Ferro Vittorio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Bonanno

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 1331

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 13.04.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra Artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 13.04.2017

=====

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diventerà esecutiva il 23.04.2017

X decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 13.04.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno



COMUNE DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
Bilancio - Programmazione - Finanze - Patrimonio e Contenzioso - Affari Legali - Organismi Partecipati - Programmazione Comunitaria.

VERBALE N° 34 DEL 03/04/2017

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) **Richiesta parere su proposta di deliberazione di C.C. n° 14 del 09/03/2017 avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2361/2016 del TAR Sicilia 2° sezione a favore della Ditta Cottone Daniele". Audizione dell'Istruttore Direttivo Amministrativo Dott. Giuseppe Regina e dell'Avv. Calvaruso Silvana Maria;**
- 2) **Richiesta parere su proposta di deliberazione di C.C. n° 15 del 09/03/2017 avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2720/2016 del TAR Sicilia 2° sezione a favore della Ditta Amoroso Elvira". Audizione dell'Istruttore Direttivo Amministrativo Dott. Giuseppe Regina e dell'Avv. Calvaruso Silvana Maria.**

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Lombardo Vito	SI		10,00	12,05		
V/Presidente	Allegro Anna Maria	SI		10,00	12,05		
Componente	Scibilia Noemi	SI		10,00	12,05		
Componente	Messana Saverio	SI		10,00	12,05		
Componente	Ferrara Annalisa	SI		10,00	12,05		
Componente	Ruisi Mauro	SI		10,10	12,05		

L'anno Duemiladiciasette (2017), il giorno 03 del mese di Aprile, alle ore 10,00, presso la sede dell'Assessorato alla Cultura, ubicata nei locali comunali di Via XI Febbraio n° 14 (1° Piano), si riunisce la Seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora risultano presenti il Presidente Lombardo Vito e i Componenti Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi, Messina Saverio e Ferrara Annalisa.

Il Presidente Lombardo, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Alle ore 10,00 fa ingresso l'Istruttore Direttivo Amministrativo Dott. Giuseppe Regina.

Il Presidente Lombardo dopo avere dato lettura del punti all'O.d.G.: 1) **“Richiesta parere su proposta di deliberazione di C.C. n° 14 del 09/03/2017 avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2361/2016 del TAR Sicilia 2° sezione a favore della Ditta Cottone Daniele”. Audizione dell'Istruttore Direttivo Amministrativo Dott. Giuseppe Regina e dell'Avv. Calvaruso Silvana Maria”**; 2) **“Richiesta parere su proposta di deliberazione di C.C. n° 15 del 09/03/2017 avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2720/2016 del TAR Sicilia 2° sezione a favore della Ditta Amoroso Elvira”. Audizione dell'Istruttore Direttivo Amministrativo Dott. Giuseppe Regina e dell'Avv. Calvaruso Silvana Maria”** cede la parola al Dott. Regina al fine di relazionare in merito.

Alle ore 10,10 entra il Consigliere Ruisi Mauro.

Il Dott. Regina premette di avere ricevuto l'incarico di istruire, con carattere d'urgenza, le procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti dalla seguenti sentenze del TAR SICILIA - PALERMO (2° Sezione), tutte notificate al Comune di Alcamo il 22/02/2017: n° 2361/2016, n° 2362/2016, n° 2720/2016, da parte del Segretario Generale Dott. Vito Antonio Bonanno, nella sua funzione di Dirigente ad interim della Direzione 1 Sviluppo Economico e Territoriale. Il mandato è stato conferito al Dott. Regina, via email inviata l'08 marzo 2017 alle ore 11,36, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n° 241/90, stante l'incompatibilità dell'Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Giuseppe Stabile in merito alle suddette pratiche.

Il Dott. Regina fa presente alla Commissione che l'Ufficio su indicazione del Segretario Generale si sta adoperando per riprendere di nuovo la tematica pedemontana.

Il Consigliere Messina, premette che le tre sentenze del TAR SICILIA riguardano la richiesta di concessioni edilizie su quei terreni ricadenti nella cosiddetta fascia pedemontana, con le quali il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato la sospensiva emessa da parte del Comune di Alcamo, intimando in pratica l'Ente a proseguire nella definizione delle pratiche e condannandolo alla refusione delle spese di giudizio a favore dei ricorrenti per un importo di € 1000,00 ciascuno.

Il Consigliere Messina facendo presente che sono circa una cinquantina le pratiche ancora giacenti presso l'Ufficio Urbanistica, con la stessa problematica delle pratiche sentenziate dal TAR, afferma che se tutti i richiedenti adissero le vie legali, potenzialmente per il Comune ci sarebbe un esborso di circa € 50.000,00.

Pertanto il Consigliere Messina propone, al fine di evitare l'istaurarsi di ulteriori contenziosi legali, che gli Uffici del Settore Urbanistica informino tutti i diretti interessati, con nota scritta che le pratiche sono in fase di istruttoria.

Il Consigliere Ruisi, premettendo che trattasi di una vicenda alquanto complicata, afferma che la sospensiva è meramente un atto cautelare e che i Giudici Amministrativi sospendendo l'esecutorietà del provvedimento e condannando il Comune al pagamento delle spese di giudizio, dimostrano che le sentenze hanno un fondamento giuridico.

Il Dott. Regina, dalla lettura della sentenza del TAR, fa rilevare che il ricorso è stato accolto in quanto il Comune, in violazione dell'art. 2 della Legge n° 241 del 1990, che impone all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento, non poteva sospendere l'iter per il rilascio della concessione edilizia.

Il Consigliere Ruisi afferma che l'oggetto del ricorso al TAR è collegato al comportamento da parte del Comune che ha bloccato la procedura del rilascio delle concessioni edilizie senza una valida motivazione, non dando le dovute risposte ai cittadini in merito all'istruttoria delle pratiche.

Il Dott. Regina fa presente che la sospensiva da parte del Comune di Alcamo nell'accoglimento dell'istanza di concessione edilizia nasce dalla decisione del Dirigente pro tempore del Settore Urbanistica di attendere gli atti di indirizzo interpretativi e applicativi richiesti agli organi competenti relativamente all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi. A seguito, prosegue il Dott. Regina, della sentenza del TAR SICILIA n° 2888 del 18 novembre 2014 che ha introdotto novità rispetto all'interpretazione consolidata, che l'Ufficio Urbanistica negli anni aveva dato al Piano Particolareggiato relativo alla fascia pedemontana, e a seguito delle incongruenze emerse tra le norme tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato e delle tavole 4-5-6 dello stesso piano.

Il Dott. Regina rileva altresì che il gruppo di lavoro dell' Area 1 – Pianificazione Urbanistica e Territoriale individuato tra i Tecnici Istruttori della Direzione 1 - Sviluppo Economico e Territoriale, si sta adoperando per la verifica dei procedimenti avviati ad istanza di parte per annullare d'Ufficio gli ulteriori provvedimenti soprassessori già emanati, rimuovendo di fatto la causa dell'arresto procedimentale.

Il Consigliere Allegro rammenta il documento sulle prescrizioni esecutive delle aree a sud del centro urbano di Alcamo, che sintetizza lo studio approfondito eseguito dalla Terza Commissione Consiliare sul tema, le cui soluzioni trovate e proposte saranno sottoposte all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Il Consigliere Ruisi, agganciandosi a quanto affermato in precedenza dal Collega Messina, ritiene utile, al fine di evitare ulteriori ricorsi al TAR, l'invio di una nota da parte del Comune, in maniera preventiva ai diretti interessati, con la quale si comunica che l'Ente sta ponendo la massima attenzione al problema e si sta impegnando alla definizione, in tempi certi dell'istruttoria delle richieste di concessione edilizie presentate.

Alle ore 11,15 fa ingresso l'Avv. Calvaruso Silvana Maria.

Il Presidente Lombardo sintetizza al Legale del Comune la relazione del Dott. Regina e il dibattito che ne è seguito.

L'Avv. Calvaruso fa presente che oltre alle tre sentenze del TAR per le quali si dovrà procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sono state notificate altre due sentenze del TAR SICILIA relativa alla pedemontana che però non condannano il Comune alle refusione delle spese di giudizio. Tale diversità di giudizio, prosegue l'Avv. Calvaruso, nonostante l'uniformità dei contenuti, è dovuto alla discrezionalità dei Giudici relatori e in considerazione che a volte il collegio dei magistrati è costituito da giudici diversi.

Alle ore 11,30 lascia la seduta il Dott. Regina, che sarà in audizione anche nella seduta di domani. Il Consigliere Messina rappresenta all'Avv. Calvaruso la proposta avanzata, al fine di evitare ulteriori ricorsi, consistente nella comunicazione agli interessati, da parte degli uffici di riferimento, dell'iter istruttorio delle pratiche di concessione edilizia relative alla fascia pedemontana ferme presso l'Ufficio Urbanistica.

L'Avv. Calvaruso premettendo che la sospensiva attuata dal Comune non è un provvedimento amministrativo, in quanto l'Ente non si è pronunciato, fa presente che per le pratiche in itinere per le quali non si è fatto ricorso al TAR è possibile avvalersi della revoca in autotutela prevista in questi casi con il beneficio della compensazione delle spese.

L'Avv. Calvaruso dalla lettura del dispositivo della sentenza del TAR, fa rilevare che il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato gli atti impugnati, cioè la sola sospensiva, non essendo stato esitato alcun provvedimento amministrativo.

L'Avv. Calvaruso precisa che relativamente alle altre due sentenze del TAR, il Comune non è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, in quanto si è provveduto con celerità a comunicare in tempo (24/10/2016), a tutti gli interessati, la revoca del provvedimento in autotutela. L'adozione di tale provvedimento, fa presente l'Avv. Calvaruso, è stato deciso nella riunione a cui hanno preso parte il Segretario Generale, l'Assessore al ramo e il Dirigente pro tempore dell'Urbanistica Geom. Giuseppe Stabile. L'Avv. Calvaruso precisa che il Comune, a seguito dell'adozione di una sentenza breve, è stato condannato non nel merito ma in via cautelare.

Alle ore 11,55 lascia la seduta l'Avv. Calvaruso che, così come comunicato in precedenza, ricorda che per impegni istituzionali domani mattina non potrà essere presente in commissione.

Il Presidente Lombardo sentito il parere dei colleghi Consiglieri, pone in votazione il parere sulla proposta di deliberazione di C.C. n° 14 del 09/03/2017 avente ad oggetto: **“Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2361/2016 del TAR Sicilia 2° sezione a favore della Ditta Cottone Daniele”**

VOTANO ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE: Lombardo Vito, Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi, Messina Saverio, Ferrara Annalisa, Ruisi Mauro.

VOTANO ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO: Nessuno.

VOTANO ASTENENDOSI: Nessuno.

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

**LA COMMISSIONE ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla proposta di deliberazione di C.C. n° 14 del 09/03/2017 avente ad oggetto:
**“Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2361/2016 del TAR Sicilia
2° sezione a favore della Ditta Cottone Daniele”.**

Il Presidente Lombardo, pone in votazione il parere sulla proposta di deliberazione di C.C. n° 15 del 09/03/2017 avente ad oggetto: **“Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2720/2016 del TAR Sicilia 2° sezione a favore della Ditta Amoroso Elvira”.**

VOTANO ESPRIMENDO PARERE FAVOREVOLE: Lombardo Vito, Allegro Anna Maria, Scibilia Noemi, Messina Saverio, Ferrara Annalisa, Ruisi Mauro.

VOTANO ESPRIMENDO PARERE CONTRARIO: Nessuno.

VOTANO ASTENENDOSI: Nessuno.

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

**LA COMMISSIONE ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla proposta di deliberazione di C.C. n° 15 del 09/03/2017 avente ad oggetto:
**“Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2720/2016 del TAR Sicilia
2° sezione a favore della Ditta Amoroso Elvira”.**

Avendo esaurito la trattazione dei punti all'ordine del giorno e preso atto che non ci sono richieste di intervento, alle ore 12,05, Il Presidente Lombardo dichiara sciolta la seduta.

**IL PRESIDENTE
LOMBARDO VITO**

**IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE**



CITTÀ DI ALCAMO

CITTÀ DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 14887 del 17 MAR. 2017
Assegnata al Settore Seg. G. L. L.
Il 17 MAR. 2017 il Segretario Generale

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Pres. C. L.
R. A. G.

Verbale n° 14
del 14 marzo 2017

Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Presidente del Consiglio
Al Sig. Direttore di Ragioneria
LORO SEDI

Oggetto: *Parere del 14/03/2017 alla proposta di deliberazione n. 14 del 09/03/17 trasmessaci con nota n.4885 del 10/03/2017, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2361/2016 del T.A.R. - Sicilia 2° sezione a favore della ditta Cottone Daniele";*

Il giorno 14 marzo 2017, alle ore 15.30 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro, Dott. Graziano Viola e il Dott. Maltese Antonio.

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 4885 del 10/03/2017, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere:
- Vista la sentenza allegata ;
- Vista la nota 25881 del 25.11.2016 per la formalizzazione del procedimento;
- visto l'art. 14 D.L. n. 669/96 convertito dalla Legge n. 30/97 e s.m.i.

- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile;
- Viste le considerazioni della Corte dei Conti riportate nella proposta n.14 in esame;
- Visto che la somma in sentenza di euro 1.459,12 trova copertura con risorse da imputare alla Missione 8, programma 01, titolo 1, macro-aggregato 103 codifica 08.01.1.103 del bilancio 2016/2018 esercizio 2017 con codifica del piano dei conti integrato - sezione finanziaria 1.03.02.99.002 anche codifica SIOPE;
- Visto il **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziario;
- Visto il **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Segretario Comunale n.q. di Dirigente della Direzione 1
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere **favorevole** in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

La riunione si conclude alle ore 16.25 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, li 14/03/17

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente


Rag. Varvaro Stefano



Il componente
Dott. Antonio Maltese



Il componente
Dott. Viola Graziano



Segr. gen.le
Prot. int. n.del
Prot. gen.le n. 235 del 23-02-2017

3/4

Pubblicato # 13/10/2016

N.02361/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02141/2016 REG.RIC.

Firmato digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

CITTA DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO 22 FEB 2017
Prot. n. 10621 del
Assegnata al Settore
22 FEB 2017 il Segretario Generale

SENTENZA

RIAMIPG
→ S.G. fin

ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2141 del 2016, proposto da COTTONE Daniele, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Lentini, con domicilio eletto in Palermo, via Siracusa, 30, presso lo studio dell'Avv. Rosalba Genna;

contro

- il Comune di Alcamo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvana Maria Calvaruso e Giovanna Mistretta, con domicilio eletto in Palermo, via Resuttana Colli, 366, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cannizzo;

per l'annullamento

previa sospensione

- del provvedimento del 31\05\2016, prot. 28026, pervenuto il 06\06\2016, di comunicazione dell'esistenza di motivi ostativi all'emissione della richiesta concessione edilizia;

- del provvedimento del 26\07\2016, prot. 36826, emesso su l'atto di interpello che

richiedeva la revoca del primo provvedimento, di sospensione-differimento dell'esame tecnico della richiesta concessione edilizia;

- di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di formale costituzione in giudizio del Comune di Alcamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario Anna Pignataro;

Uditi, alla camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016, i difensori delle parti, presenti così come da verbale d'udienza, ai quali il Presidente del Collegio ha comunicato la sussistenza dei presupposti per l'immediata definizione del ricorso con sentenza breve, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che il Comune di Alcamo:

- sollecitato a definire il procedimento avviato con la richiesta di rilascio della concessione edilizia presentata in data 20 luglio 2015, prot. n.32923, con l'atto del 31 maggio 2016, prot. 28026, ha comunicato la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza *"in attesa degli atti di indirizzo interpretativi e applicativi richiesti agli organi competenti"* per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, tra i quali la Giunta comunale, alla stregua della sentenza di questo TAR n.2888 del 18 novembre 2014, che avrebbe *"di fatto introdotto elementi urbanistici nuovi, rispetto alla interpretazione consolidata che l'Ufficio negli anni aveva dato al Piano Particolareggiato"*;

- invitato, con atto d'interpello prot. n. 36313 del 21 luglio 2016, a revocare o annullare in autotutela l'atto del 31 maggio 2016, prot. 28026, ha spiegato che quest'ultimo non avrebbe natura di diniego della concessione edilizia, bensì di *"sospensione- differimento dell'esame tecnico, non potendo allo stato attuale, lo stesso essere espletato a causa delle insanabili incongruenze emerse nel combinato disposto tra N.T.A: e delle PP.EE. e tavole 4 – 5 – 6 dello stesso Piano, a seguito*

della citata Sentenza TAR”.

Considerato che, con ricorso notificato il 30 agosto 2016 e depositato il 15 settembre seguente, il ricorrente ha impugnato i due predetti atti al fine del loro annullamento previa sospensione cautelare, deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 2 della legge 241 del 1990, dell'art. 2 della legge regionale 10 del 1991, delle norme attuative del Piano Particolareggiato e sotto svariati profili di eccesso di potere.

Ritenuto che il ricorso è fondato poiché è illegittimo l'arresto procedimentale determinatosi per effetto dell'atipica misura soprassessoria opposta dal Comune resistente che, in tal modo, ha attuato un differimento, a tempo indeterminato, dell'esame dell'istanza del privato, subordinandola all'emanazione futura di atti d'indirizzo di natura interpretativa dei vigenti strumenti programmazione urbanistica.

Giova precisare che, per principio indiscusso, neanche nell'ipotetica attesa dell'avvio della procedura di pianificazione urbanistica, al di fuori dei casi tassativamente previsti in tema di misure di salvaguardia (cfr. articolo unico della legge n. 1902 del 1952 e articolo 12 del T.U. sull'edilizia n. 380 del 2001), l'ordinamento attribuisce all'amministrazione comunale il potere di sospendere l'esame delle pratiche edilizie, comprimendo sine die lo jus aedificandi dei privati.

Gli atti impugnati, da altra parte, si pongono in contrasto con l'art.2 della legge n.241/1990 che impone all'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento, iniziato d'ufficio o su istanza di parte, con atto espresso e motivato e con l'art.20 del D.P.R. n.380/2001 che fissa i termini per la definizione delle domande di permesso di costruire, nonché con i sottesi principi generali di certezza giuridica, indefettibilità, speditezza e continuità della funzione pubblica (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, 25.9.2007, n.8349; Sezione I, 18.11.2002, n.7210; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione I, 7.6.2010, n.7207; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, 1.2.2010, n.1275).

Ritenuto, per le suesposte considerazioni, che il ricorso va accolto, con conseguente

annullamento degli atti in epigrafe individuati, restando assorbiti gli altri profili di censura non esaminati.

Ritenuto, infine, che le spese di lite vanno poste, come di norma, a carico del Comune soccombente, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Condanna il Comune di Alcamo alla rifusione delle spese di giudizio a favore di parte ricorrente, liquidate in € 1.000,00 (euro mille/00) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Anna Pignataro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Anna Pignataro

IL PRESIDENTE

Cosimo Di Paola

IL SEGRETARIO

Business Section
Bureau of the

h

2/2/2017

File New Business

M

Business Section
Bureau of the

h

2/2/2017
Hans


D

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto, Avv. Giovanni Lentini, nella mia qualità di procuratore in giudizio del sig. **Cottone Daniele**, nel procedimento promosso contro il Comune di Alcamo, conclusosi con sentenza n. 2361/2016 del 06.10.2016, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sede di Palermo, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala n. 99/06 not. in data 28.03.2006, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/94, **ho notificato in data 20 febbraio 2017**, la su estesa sentenza spedita in forma esecutiva il 02.02.2017, al;

- **Comune di Alcamo**, il persona del suo Sindaco pro tempore, con domicilio in Alcamo, Piazza Ciullo, Cap 91011; annotando l'atto al n. **1369/2017** del registro cronologico, ed a mezzo di spedizione nell'anzi indicato indirizzo in plico raccomandato a/r dall'ufficio Postale Centrale di Castelvetro n. **76758650840-4**.

Castelvetro, li 20 febbraio 2017.


Avv. Giovanni Lentini



Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
"Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2361/2016 del TAR
Sicilia sez. 2° a favore della ditta Cottone Daniele "

Il Segretario Generale, *m. q. di DIRIGENTE della DIREZIONE I*

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazione;
Verificate la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L.15/2005;

Ai sensi dell'art. 1 lett i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Alcamo li *8-3-2017*

Il SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vito Antonio Bonanno

m. q. di DIRIGENTE della DIREZIONE I

Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARIO

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

Alcamo, li *9-3-2017*

Il Dirigente di Settore
Dr. Sebastiano Luppino